

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. VI}
^{N. 3}**MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1950

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE**d' iniziativa del Deputato RESCIGNO**Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352,
concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie*(Camera n. 627-B — Senato n. 656)***APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE III)***l' 11 ottobre 1949***MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE II)***il 25 novembre 1949***E APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE III)***il 16 dicembre 1949*

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge recante modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie, legge approvata dalla III Commissione permanente della Camera dei Deputati l'11 ottobre 1949, modificata dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica il 25 novembre 1949 ed approvata definitivamente dalla stessa III Commissione della Camera dei Deputati il 16 dicembre 1949.

I due primi comma dell'articolo 1 di tale legge dispongono: « Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse, possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario. — La stessa disposizione del comma precedente si applica, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, ai vice pretori onorari con funzioni di uditori giudiziari, a norma dell'articolo 32, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, semprechè siano ancora in carica ed abbiano lodevolmente esercitato senza interruzione per almeno tre anni le loro funzioni ».

L'articolo 2, poi, prevede che gli incaricati di funzioni giudiziarie e i vice pretori onorari con funzioni di uditori giudiziari, i quali non abbiano superato l'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario, possano conseguire tale nomina superando un successivo esame da bandirsi dopo due anni dal primo.

Sembra che queste norme, in virtù delle quali sarebbe consentita la nomina di magistrati per esame di idoneità, non ottemperino al precetto del primo comma dell'articolo 106 della Costituzione, secondo cui le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

È, invero, da rilevare che gli incaricati di funzioni giudiziarie, contemplati nel decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, e i vice pretori onorari, di cui al secondo comma dell'articolo 32 del vigente ordinamento giudiziario, non sono da considerarsi appartenenti al corpo della magistratura ordinaria, ma soltanto investiti di un incarico, temporaneo e precario, di funzioni giudiziarie; sicché la loro immissione nel corpo della magistratura ordinaria costituirebbe « nomina di magistrati » per conseguire la quale il citato precetto costituzionale è lungi dall'appagarsi di un esame di idoneità che non comporti quella valutazione comparativa, la quale, insieme col limite prestabilito del numero dei posti da conferire, caratterizza il reclutamento per concorso.

E pare che queste argomentazioni siano suffragate dal raffronto tra il citato articolo 106 (primo comma) e l'articolo 97 (terzo comma) della Costituzione, il quale ultimo prevede che la legge possa consentire l'accesso ai pubblici impieghi con sistemi diversi dal concorso, mentre tale possibilità non è dal primo prevista per l'ammissione alla magistratura ordinaria, salve le ipotesi contemplate dal secondo e terzo comma dello stesso articolo 106.

Nè, sembra, infine, che possa in contrario invocarsi la disposizione VII transitoria. Questa consente, è vero, l'osservanza delle norme del vigente ordinamento giudiziario fino a quando non sia stata emanata la nuova legge sull'ordinamento medesimo; ma, a parte il fatto che il vigente ordinamento giudiziario, come pure il decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, prescrivono il concorso per l'ammissione alla magistratura, non pare che — se anche fosse altrimenti previsto dal vigente ordinamento giudiziario — il legislatore potrebbe esimersi dall'attenersi al nuovo precetto della Costituzione in occasione di una parziale riforma dell'ordinamento stesso.

Tali considerazioni mi inducono ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, addì 11 gennaio 1950

LUIGI EINAUDI

GIUSEPPE GRASSI

ALLEGATO

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse, possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.

La stessa disposizione del comma precedente si applica, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, ai vice pretori onorari con funzioni di uditori giudiziari, a norma dell'articolo 32, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sempreché siano ancora in carica e abbiano lodevolmente esercitato senza interruzione per almeno tre anni le loro funzioni.

L'esame si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per udi-

tore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134, e 135 del vigente ordinamento.

ART. 2.

Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova.

Sono altresì dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

ART. 3.

Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente i laureati in giurisprudenza incaricati di funzioni giudiziarie.